



All. A alla delibera di C.C. n. 15 del
26.02.2019

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE
DEI MATRIMONI CIVILI***

Delibera di Consiglio Comunale n.15 del 26/02/2019

Art. 1 - Oggetto e Finalità del Regolamento

Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi legali della celebrazione dei matrimoni civili, come regolati dalle disposizioni di cui al capo III - Titolo VI relativo al matrimonio del vigente Codice Civile e dal D.P.R. N.396/2000.

La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.

Art. 2 – Funzioni

La celebrazione dei matrimoni viene eseguita dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai sensi e per gli effetti dell'art. 01 del D.P.R. n.396/2000

Il sindaco può delegare, con giusto atto, le funzioni di Ufficiale di Stato Civile agli Assessori Comunali, ai Consiglieri Comunali, ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune o a tutti i cittadini Italiani che hanno i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale.

Art. 3 – Luogo della celebrazione

I matrimoni vengono celebrati pubblicamente nelle sale e nella sede istituzionale del Comune sita in Via Municipio n.5 (art. 106 c.c.)

La celebrazione fuori dalle sedi autorizzate può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 Codice Civile.

La Giunta Comunale con propria deliberazione, da trasmettere al Prefetto, può prevedere l'istituzione di uno o più sedi esterne al Municipio, reputandole idonee alla celebrazione di matrimoni. (art. 3 D.P.R.n.396/2000 – C.M. n.29/2007)

Art. 4 – Allestimento Sala

I richiedenti possono, a propria cura e spese, allestire la sala con ulteriori arredi e addobbi che al termine della cerimonia dovranno essere rimossi. La sala dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

Non è consentito il lancio del riso o quant'altro nella sala e all'interno dell'edificio in cui è celebrato il matrimonio. Tale lancio è consentito, quale segno benaugurante, all'uscita del Palazzo Comunale.

Non è in alcun modo consentito, al termine della cerimonia, disporre della sala per rinfreschi e/o catering.

I nubendi, in seguito alla specifica richiesta possono fruire di accompagnamento musicale, la scelta dei brani o di eventuali strumenti, devono essere consoni al luogo della celebrazione.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi o addobbi temporaneamente disposti dai richiedenti.

Nel caso si verificano danni alla sala e/o strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, saranno addebitate alla parte richiedente.

Art. 5 – Giorni e Orari di celebrazione

I matrimoni civili vengono celebrati, in via ordinaria e gratuitamente, all'interno dell'orario di servizio dell'ufficio di Stato Civile: di mattina tutti i giorni dal lunedì al venerdì; nel pomeriggio nei giorni di martedì e mercoledì.

La celebrazione richiesta in orari diversi da quelli indicati sopra e in giornate festive o pre-festive è soggetta al versamento dell'apposita tariffa di cui alla tabella A del presente regolamento.

Verranno, di norma, sospese le celebrazioni, nei seguenti giorni:

- la Domenica;
- 01 e 06 del Gennaio;
- Pasqua e giorno successivo (Lunedì Dell'angelo);
- 25 Aprile;
- 01 Maggio;
- 02 Giugno; 29 giugno Festa Patrono S. Paolo
- 15 Agosto;
- 01 Novembre;
- 08 – 25 – 26 - 31 Dicembre.

A esclusivo giudizio dell'amministrazione le celebrazioni potranno svolgersi anche nelle giornate suelencate qualora richiesto con preavviso di almeno 90 giorni e pagamento di apposita tariffa.

Art. 6 - Tariffe

I matrimoni civili officiati presso la Casa Comunale, sita in Via Municipio n. 5, dal lunedì al venerdì durante il normale orario di servizio, sono gratuiti.

Ai sensi dell'art. 43 L. n.449/97 lo svolgimento dei matrimoni celebrati fuori orario di servizio nelle giornate di sabato, festivi e nella giornata del 31 dicembre, costituiscono delle prestazioni a favore del cittadino non rientranti nei servizi pubblici essenziali, per le quali viene istituito il pagamento di una somma forfettaria omnicomprensiva e da considerare a titolo di rimborso per i costi sotto indicati :

- del costo del personale necessario per l'espletamento del servizio;
- dei costi dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (consumi per l'utilizzo della sala:
- riscaldamento, energia elettrica, pulizia).

L'importo delle tariffe, stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto, sarà diversificato tra residenti e non residenti (a tal fine intendendosi residenti i nubendi dei quali almeno uno abbia la residenza nel Comune di Cardedu.) nonché in relazione alla giornata di celebrazione del rito se diversa da quelle lavorative.

Il pagamento, se dovuto, potrà eseguirsi direttamente a mezzo di c/c postale intestato alla Tesoreria Comunale di CARDEDU n. 10251080 recante la causale "celebrazione del matrimonio civile", entro e non oltre il termine massimo di gg.10 (dieci) antecedenti la celebrazione del matrimonio. Copia della quietanza dell'avvenuto pagamento deve essere consegnata entro uguale termine, all'ufficio competente.

Art. 7 - Organizzazione del Servizio

L'ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile.

Di norma il celebrante è il Sindaco o un Assessore delegato. Qualora gli sposi desiderassero come celebrante un altro amministratore o altra persona ai sensi dell'art.1, co. 3, del D.P.R. n.396/2000, dovranno gli stessi, contestualmente alla pubblicazione prendere accordi diretti con l' Ufficio al fine di espletare i controlli relativi e redigere l'apposita delega.

Almeno gg.10 (dieci) prima della data del matrimonio, i nubendi devono provvedere a consegnare all' Ufficio competente:

- Le fotocopie dei documenti di riconoscimento dei due testimoni;
- La scelta del regime patrimoniale;
- Eventuali figli naturali della coppia, da riconoscere o legittimare.

Se un nubendo e/o testimone, risulta essere cittadino straniero o altrimenti impedito a comunicare oralmente o per iscritto, l' Ufficiale di Stato Civile dovrà avvalersi, senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente, dell'ausilio di un interprete che previamente dovrà prestare giuramento, come previsto dagli artt.13 e 66 del D.P.R. n.396/2000.

Per i matrimoni celebrati su delega di altro comune, ai sensi dell'art.109 del Codice Civile, per motivi di necessità o convenienza, i nubendi dovranno produrre almeno n.8 (otto) giorni prima della celebrazione del matrimonio:

- la delega del Comune di residenza;
- certificato di eseguita pubblicazione, oltre i documenti come sopra indicati.

Qualora uno dei nubendi sia impossibilitato a recarsi presso la sede comunale per impedimenti fisici o per imminente pericolo di vita, l'Ufficiale di Stato Civile si trasferisce con il Segretario Comunale e con quattro testimoni nel luogo presso cui si trova il nubendo impedito. (art.110 Codice Civile). Detto impedimento deve essere, preventivamente, comunicato e documentato all' Ufficio di Stato Civile al momento della richiesta delle pubblicazioni, ovvero almeno due mesi prima.

Art. 8 - Entrata in Vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera Consiliare di approvazione.

Art. 9 - Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dal seguente Regolamento si rimanda alla vigente normativa in materia.